STUDIO LEGALE ASSOCIATO
F. ZARDO & G. ZARDO
Via C. Mirabello 17 - 00195 ROMA
Tel. 06.[illegible] - 06.3729559

UF. [illegible] REGISTRO [illegible]

ORIGINALE

N. 1824/14 SENTENZA
N. 109648/2011 R.G.A.C.
N. [illegible] Reg. Cron.
N. 1031/14 Reg. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione VI
nella persona della Dott.ssa Margherita Deffenu, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.1565 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2011, promossa da :

G[redacted] R[redacted], in persona di socio a responsabilità personale ed illimitata della P[redacted] C[redacted] di G[redacted] P[redacted] & [redacted], con sede a G[redacted] S[redacted] via S[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. E[redacted] C[redacted] del Foro di Varese e dall'avv.A[redacted] L[redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma, v[redacted] G.Ma[redacted]n.[redacted],

OPPONENTE

contro

E[redacted], in persona del legale rappresentante Presidente del C.d.A. V[redacted] R[redacted] con sede a Roma, via T[redacted] n.[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Fulvio Zardo unitamente e disgiuntamente con gli avv.ti Giobbe Zardo e Roberta Neri ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via C.Mirabello n. 17,

OPPOSTA

Oggetto: Opposizione a D.I. n.15186 del 19.7.2011, depositato il 4.8.2011 e notificato il 26.9.2011

CONCLUSIONI

Per l'attore : in via preliminare, rigettare la richiesta di provvisoria esecutorietà del D.I. n.15186/11, trattandosi di decreto ingiuntivo richiesto per il medesimo titolo di cui al D.I. n.4122/10 del Tribunale di Roma e per il quale l'esponente ha già provveduto al pagamento. Nel merito, rigettate le domande svolte dalla convenuta in opposizione ed attrice sostanziale, in quanto infondate in fatto e in diritto. In ogni caso, accertare e dichiarare la temerarietà della lite e, conseguentemente, condannare la convenuta E[redacted]. al risarcimento del danno da lite temeraria in ragione di € 3.000,00 ovvero in quella maggiore o minore somma da determinarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Per la convenuta : come da comparsa conclusionale, confermare il D.I.n.15186/2011 in ogni sua parte, e quindi rigettare le avverse domande , non trattandosi di ne bis in idem. Con vittoria di spese del presente giudizio.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato in data 4.11.2011 G[redacted] P[redacted], quale socio a responsabilità personale ed illimitata della [redacted] C[redacted] di G[redacted] P[redacted], denominazione sociale variata il 2.3.2005, contestava l'ingiunzione di pagamento di € 3.843,10 oltre interessi e spese, emessa a carico della P[redacted] C[redacted], del suo legale rappresentante e dei soci illimitatamente responsabili, col provvedimento del Giudice di Pace di Roma, D.I. n.15186 emesso il 19.7.2011 e depositato il 4.8.2011 su ricorso della E[redacted], con l'eccepire che il debito vantato da quest'ultima era già stato saldato in ottemperanza del D.I. n.4122/10 del Tribunale di Roma, decreto ingiuntivo emesso sul medesimo titolo e su richiesta della stessa E[redacted].

L'opposta precisava che la somma di cui al D.I. n. 15186/2011 del Giudice di Pace consisteva nella ripetizione del residuo di € 5.000,00, somma anticipata in forza del contratto stipulato il 7.12.2004, con cui E[redacted] concedeva lo sconto di € 2,30 al Kg. sui kg.420 che la P[redacted] C[redacted] si era impegnata ad acquistare dalla società opposta.

Essendosi risolto il contratto per inadempimento della P[redacted] C[redacted], che non onorava più il contratto con l'acquisto del caffè dalla E[redacted], anzi lasciava insolute le ultime fatture del 2006/2007, quest'ultima, nonostante le diffide, si vedeva costretta a ricorrere al Tribunale di Roma per chiedere in via monitoria il pagamento del suo credito ammontante ad € 5.503,45, di cui € 3.843,10 di sconto anticipato sugli acquisti di caffè non fatti, ed € 1.660,35 per le fatture insolute.

Il Tribunale di Roma, senza alcuna motivazione, per una probabile svista, ometteva di ingiungere alla P[redacted] C[redacted] la restituzione dello sconto anticipato non più dovuto di € 3.843,10, limitandosi all'ingiunzione del saldo delle fatture insolute di € 1.660.35.

Il provvedimento induceva la P[redacted] a presumere che il Tribunale di Roma avesse respinto la prima voce del ricorso, così opponendosi al successivo decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, alla cui riproposizione il

creditore si era visto costretto per il mancato accoglimento della richiesta già volta al Tribunale di Roma.

Si costituiva la E[redacted], insistendo perchè si dichiarasse esecutivo il D.I. opposto e perché si rigettassero le eccezioni sollevate, ribadendo il suo diritto all'integrale restituzione di quanto pattuito ed anticipato.

La causa veniva istruita sulla base delle prove documentali come prodotte da entrambe le parti e dopo la riassunzione del processo interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento in data 28.11.2011 della società opposta.

Esaminati gli atti e sentite le parti, dopo vari tentativi di chiarimento, la causa è stata definita alla luce delle risultanze istruttorie.

Né efficace è stata l'opponente, che ha insistito nel sostenere che il D.I. n. 15186 emesso il 19.7.2011 dal Giudice di Pace rappresentasse un ne bis in idem.

Quanto all'idoneità del decreto ingiuntivo non opposto, passato in giudicato, come sostenuto a sua difesa dalla parte opponente, si contrappone la facoltà prevista dalle norme in materia che consentono la riproposizione della domanda quando il decreto ingiuntivo non sia stato regolarmente accolto o notificato, inoltre fatto presente che non vi è identità di titolo esecutivo tra i due debiti ingiunti, ritenuto infatti il D.I.n.4122/10 del Tribunale di Roma emesso limitatamente alle fatture insolute.

In conclusione, all'esito del processo può affermarsi che la parte opponente sia rimasta priva della dimostrazione a sostegno delle sue eccezioni.

Tutto ciò determinato, considerata valida la domanda della E[redacted] si ritiene giusto convalidare il D.I. n. 15186 del 19.7.2011 emesso dal Giudice di Pace di Roma.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, respingendo ogni altra domanda ed eccezione, definitivamente ha così deciso : rigetta l'opposizione proposta da G[redacted] R[redacted], confermando il D.I. n.15186/2011.

Alla soccombenza le spese del presente giudizio, che liquida equitativamente con la complessiva somma di € 1.000,00 oltre gli oneri accessori.

Roma, 26.4.2013 Il Giudice di Pace

Dott.ssa Margherita Deffenu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 4.2.14
IL CANCELLIERE
Alessandra Miseria